



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 16/18/CONS

**RICHIAMO ALLA SOCIETÀ SKY ITALIA S.R.L. ALL'IMMEDIATO
RIEQUILIBRIO DELL'INFORMAZIONE DURANTE LA CAMPAGNA PER
L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA
REPUBBLICA FISSATE PER IL GIORNO 4 MARZO 2018**

(Testata "SkyTg24")

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 23 gennaio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"* e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante *"Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica"*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica"*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *"Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali"*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *"Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"*, di seguito, *Testo unico*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *"Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni"*;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante *"Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi"*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il nuovo *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*, e successive modifiche ed integrazioni;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 1/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il 4 marzo 2018*”;

VISTA la delibera n. 3/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante “*Richiamo alla corretta applicazione dei principi a tutela del pluralismo e della parità di trattamento nei programmi di informazione durante la prima fase della campagna per le elezioni della camera dei deputati e del senato della repubblica fissate per il giorno 4 marzo 2018*”;

VISTA la nota inviata alla società Sky Italia S.r.l. in data 17 gennaio 2018 (prot. n. 3819) con la quale sono state segnalate le criticità riscontrate dall’Autorità in esito all’esame dei dati riferiti ai notiziari diffusi dalla testata “*SkyTg24* nel periodo 8-14 gennaio 2018 in relazione all’applicazione dei criteri di vigilanza declinati nell’art. 8 del regolamento di cui alla delibera n. 1/18/CONS;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 del *Testo unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l’attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che, a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere, disposto con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 208, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2017, sono stati convocati, con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 209, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2017, i comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per il giorno 4 marzo 2018;

CONSIDERATO che a norma dell’art. 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alla campagna elettorale in corso sono stati definiti per le emittenti private con la richiamata deliberazione dell’Autorità n. 1/18/CONS, del 10 gennaio 2018;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che l'art. 8 del predetto provvedimento declina puntualmente i criteri e le modalità dell'attività di monitoraggio finalizzata alla vigilanza sul rispetto della disciplina in materia di *par condicio* da parte delle emittenti radiotelevisive pubbliche e private; in particolare, nell'individuare i criteri per la valutazione della parità di trattamento tra soggetti politici nei telegiornali diffusi nel corso della presente campagna elettorale, il comma 2 dispone che *“Al fine di accertare il rispetto dei principi a tutela del pluralismo l'Autorità effettua la vigilanza sulle reti televisive nazionali attraverso il monitoraggio di ciascuna testata anche in relazione alla collocazione delle trasmissioni nelle diverse fasce orarie del palinsesto”* e il successivo comma 4, nel fare riferimento al criterio del tempo di parola, precisa altresì che *“Ai fini della decisione, l'Autorità valuta anche il tempo di notizia fruito da ciascun soggetto politico”*;

RILEVATO inoltre che, a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, dalla data di convocazione dei comizi elettorali la presenza degli esponenti di partiti e movimenti politici e dei membri del Governo deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7 maggio 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 28 del 2000, ha posto in rilievo come *“[omissis]...il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie - così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti - sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata [omissis]”* e che *“[omissis] il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [omissis] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [omissis] il sistema democratico”*. In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano *“alla diffusione di notizie nei programmi di informazione”*. La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l'art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione *“che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell'attività radiotelevisiva,”* e ha aggiunto che *“l'espressione diffusione di notizie va [omissis] intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata”*;

CONSIDERATO pertanto che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO che con la delibera n. 3/18/CONS del 10 gennaio 2018 l'Autorità, all'esito dell'esame dei dati riferiti al primo periodo di campagna elettorale (29 dicembre 2017-7 gennaio 2018), rilevata la presenza di elementi di criticità sotto il profilo del rispetto del principio della parità di trattamento e dell'equa rappresentazione dei soggetti politici nei programmi di informazione, ha richiamato tutte le emittenti radiotelevisive nazionali a provvedere, in maniera rigorosa e con effetto immediato, alla corretta applicazione dei principi del pluralismo informativo così come declinati dalla normativa vigente, *“assicurando la parità di trattamento tra soggetti politici e l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche nel corso dell'intera campagna elettorale, nonché la puntuale distinzione tra l'esercizio delle funzioni istituzionali, correlate alla completezza dell'informazione, e l'attività politica in capo agli esponenti del Governo. Ciò al fine di garantire il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico secondo i criteri e le modalità declinate in premessa”*;

VISTA la richiamata nota inviata alla società in data 17 gennaio 2018 con la quale sono state rilevate talune criticità in relazione all'applicazione del criterio declinato nel citato articolo 8. In particolare, è stato evidenziato uno squilibrio nei tempi di parola fruiti dalla forza politica “FI-PDL”, pari al 3,15% del tempo fruito da tutti i soggetti politici che risultava sottostimato, mentre il tempo della “Lega Nord” pari al pari al 18,54% del tempo di parola fruito dai soggetti politici risultava elevato e non in linea con il criterio indicato;

ESAMINATI i dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia S.r.l. relativi al periodo 15-21 gennaio 2018 pubblicati sul sito dell'Autorità;

CONSIDERATO che l'esame dei predetti dati relativi ai notiziari diffusi dalla testata “SkyTg24” evidenzia una situazione di criticità in relazione all'applicazione dei criteri declinati nell'art. 8 della delibera n. 1/18/CONS. In particolare, pur prendendo atto dello sforzo posto in essere dalla testata, emerge una situazione di squilibrio in relazione ai tempi di parola fruiti dai soggetti politici “Liberi e Uguali”, “Movimento 5 Stelle” e “Lega” che risultano elevati anche rispetto a quelli fruiti dalle forze politiche omologhe, avuto peraltro riguardo anche al tempo di notizia. Nel periodo considerato, infatti, nei notiziari della testata il soggetto “LeU” ha fruito di un tempo di parola pari a 9,4% (SI-Sel-Pos-Liberi e uguali 0,42%, Articolo 1-MDP-Liberi e uguali 4,98%, Pietro Grasso-Liberi e uguali 4%), “Movimento 5 Stelle” 27,91%, “Lega Nord” 9,53%. Ove si abbia



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

riguardo al tempo di notizia, “Movimento 5 Stelle” e “Lega Nord” hanno rispettivamente fruito di tempi pari al 30,45% e al 15,69% del tempo di notizia complessivamente fruito da tutti i soggetti politici nel periodo considerato;

RILEVATO pertanto che nei notiziari diffusi dalla testata “SkyTg24” nel periodo considerato si registra una situazione non coerente con il principio della parità di trattamento tra soggetti politici omologhi secondo i criteri declinati nel citato art. 8 della delibera n. 1/18/CONS;

RITENUTO, pertanto, di dover rivolgere un richiamo alla società Sky Italia S.r.l. affinché assicuri entro il termine del successivo periodo oggetto di valutazione da parte dell’Autorità (22-28 gennaio 2018) un effettivo riequilibrio dei tempi fruiti dai soggetti politici nei notiziari diffusi dalla testata “SkyTg24” nel rigoroso rispetto del principio della parità di trattamento;

CONSIDERATO che nell’esercizio della propria funzione di vigilanza l’Autorità verificherà l’osservanza del presente richiamo attraverso il monitoraggio della testata “SkyTg24” con specifico riferimento al periodo 22-28 gennaio 2018. Nel caso siano rilevati ulteriori squilibri l’Autorità adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge;

UDITA la relazione del Presidente;

RICHIAMA

la società Sky Italia S.r.l. affinché assicuri entro il termine del successivo periodo oggetto di valutazione da parte dell’Autorità (22-28 gennaio 2018) un effettivo riequilibrio dei tempi fruiti dai soggetti politici nei notiziari diffusi dalla testata “SkyTg24” nel rigoroso rispetto del principio della parità di trattamento, nei sensi di cui in premessa.

L’Autorità nell’esercizio della propria funzione di vigilanza verificherà l’osservanza del presente richiamo attraverso il monitoraggio dei dati riferiti al periodo 22-28 gennaio 2018. Nel caso siano rilevati ulteriori squilibri l’Autorità adotterà i provvedimenti previsti dalla legge.

La presente delibera è notificata alla società Sky Italia S.r.l. ed è pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Roma, 23 gennaio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi